



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

## Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Luigi La Battaglia - settore civile

MARZO 2026



# **Settore Civile**

**(a cura di Luigi La Battaglia)**

## QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

*Sezione Terza civile, Ordinanza interlocutoria n. 4944 del 5 marzo 2026, Presidente R.G.A. Frasca, Relatore P. Spaziani.*

**RAPPORTI TRA GIUDIZIO CIVILE E PENALE. Impugnazione di sentenza penale per i soli interessi civili - Valutazione di “non inammissibilità” della Sezione penale della Corte di cassazione - Successiva prosecuzione del giudizio di legittimità dinanzi alla Sezione civile - Art. 573, comma 1-*bis*, c.p.p. - Questione di legittimità costituzionale.**

La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU, dell’art. 573, comma 1-*bis*, c.p.p. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, *«quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile».*

I profili di non manifesta infondatezza della questione sono stati ravvisati dalla S.C. in relazione:

- al principio di immutabilità del giudice (atteso che, a fronte di un’impugnazione della sentenza penale d’appello per i soli interessi civili, la trasmigrazione della controversia alla sezione civile potrebbe essere preclusa dalla concomitante impugnazione da parte del pubblico ministero, imprevedibile dalla parte ricorrente al momento dell’originaria impugnazione);
- al principio di ragionevolezza (in quanto la norma censurata, all’esito della valutazione preliminare di non inammissibilità del ricorso, rimessa alla sezione penale, sottrae irragionevolmente a quest’ultima, *«per attribuirle alla sezione civile, la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all’orizzonte conoscitivo del giudice civile»*);
- al principio di ragionevole durata del processo, *«poiché si priva del potere cognitivo sull’impugnazione il giudice a cui è direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 c.p.p., per attribuirle, mediante un macchinoso meccanismo di trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non inammissibilità, ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso»*;
- al principio di parità di trattamento in situazioni analoghe, dal momento che la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, è esposta a un sindacato (quello tipico del paradigma di cui all’art. 606 c.p.p.) più penetrante di quello che la

- medesima pronuncia, in relazione alla medesima fattispecie, potrebbe ricevere se fosse stata emessa, nella sede sua propria, dal giudice civile;
- al principio del giudice naturale, posto che, ove si ritenesse che la sezione civile abbia pieni poteri decisorii in ordine alla qualificazione della fattispecie ai fini dell'applicazione della disciplina, si assisterebbe a un meccanismo per il quale lo stesso giudice-ufficio (ovvero la Corte di cassazione) potrebbe sconfessare, nella sua articolazione civile, la valutazione di non inammissibilità del ricorso già compiuta dall'altra sua articolazione penale.

-----

*Sezione Terza, ordinanza interlocutoria n. 6538 del 19 marzo 2026, Presidente F. De Stefano, Relatore A. Crivelli.*

**ESECUZIONE FORZATA. Comune di Roma - Divieto di iniziare o proseguire azione esecutive ex art. 78, comma 6, d.l. n. 112 del 2008 - Questione di legittimità costituzionale.**

La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione agli artt. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU e 6, § 1, della medesima Convenzione -, dell'art. 78, comma 6, del d.l. n. 112 del 2008 (conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008), nella parte in cui - prevedendo, per i creditori del Comune di Roma e con riguardo a fatti ed atti anteriori al 28 aprile 2008, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l'esclusione della maturazione di interessi per tutta la durata della procedura di risanamento e liquidazione dalla stessa legge instaurata, senza contemplare un termine finale - determina, in combinato disposto con la successiva disciplina, una limitazione all'esercizio dell'azione esecutiva suscettibile di conculcare il diritto nella sua stessa sostanza, senza rispettare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso.

\*\*\*\*\*

## **TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE**

*Sezione Prima, Ordinanza interlocutoria n. 5656 del 12 marzo 2026, Presidente e Relatore M. Acierno.*

**FAMIGLIA. Minore nato all'estero da maternità surrogata - Riconoscimento dello *status filiationis* - Applicazione del modello risultante dagli artt. 251 e 278 c.c. - Questione di massima di particolare importanza.**

La Prima Sezione civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione di massima di particolare importanza relativa alla possibilità di estendere al minore nato all'estero da maternità surrogata il modello legislativo di riconoscimento dello *status filiationis* dei figli incestuosi, risultante dal combinato disposto degli artt. 251 e 278 c.c., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 494 del 2002, imperniato sulla necessità di bilanciamento in concreto dell'interesse del minore con le istanze sottese ai limiti di ordine pubblico internazionale

---

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 5910 del 16 marzo 2026, Presidente L. Napolitano, Relatore F. Lume.*

**IMPUGNAZIONI CIVILI. Inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del processo - Contumacia involontaria - Notifica della sentenza - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Idoneità.**

La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione se la notifica della sentenza al cd. contumace involontario sia idonea a far decorrere il termine breve per la relativa impugnazione, anche nel caso in cui la notifica dell'atto introduttivo del processo fosse stata non già nulla, bensì inesistente, ovvero se in tale ultimo caso l'inesistenza della sentenza possa essere fatta valere, senza limiti di tempo, in un autonomo giudizio di cognizione o in via di eccezione.

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 7792 del 31 marzo 2026, Presidente L. Paolitto, Relatore F. Di Pisa.*

**GIURISDIZIONE. Consorzi di bonifica - Conguagli conseguenti ad un piano di riordino fondiario - Controversie relative - Giurisdizione del giudice tributario - Questione di massima di particolare importanza.**

La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, che si presenta di massima di particolare importanza, relativa alla sussistenza della giurisdizione tributaria in ordine alle controversie afferenti ai "conguagli" dovuti dai membri di un consorzio di bonifica in relazione ad un piano di riordino fondiario, in ragione della possibile qualificazione di questi ultimi, a differenza dei veri e propri contributi consortili, alla stregua di corrispettivo o indennizzo posto in rapporto sinallagmatico con il maggiore o minor valore del terreno per effetto del riordino fondiario operato dal Consorzio.

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLE SEZIONI UNITE**

*Sezioni Unite civili, ordinanza interlocutoria n. 4739 del 3 marzo 2026, Presidente P. D'Ascola, Relatore M. Rossetti.*

**DIRITTO DI ACCESSO. Banca-dati giurisprudenziale predisposta dall'AGCOM - Istanza di accesso civico ex art. 5 d.lgs. n. 33 - Impugnazione del silenzio-rifiuto - Condanna del Consiglio di Stato alla pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità - Invasione della sfera di competenza del legislatore o della P.A. - Configurabilità.**

Le Sezioni Unite civili hanno disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se integri un'invasione della sfera di competenza riservata al legislatore (o, in subordine, di quella riservata alla P.A.) la statuizione con la quale il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'AGCOM a un'istanza di accesso ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013, ha ordinato all'Autorità di consentire il pubblico accesso alla banca-dati dalla stessa predisposta, contenente il massimario delle decisioni giurisprudenziali concernenti la propria attività.

\*\*\*\*\*

## **RIMESIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA**

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 5251 del 9 marzo 2026, Presidente A. Pazzi, Relatore F. D'Aquino.*

**FALLIMENTO. Art. 108 l. fall. - Sospensione della vendita - Curatore fallimentare - Legittimazione.**

La Prima Sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se il curatore rientri tra gli «altri interessati» cui l'art. 108 l. fall. consente di formulare istanza di sospensione delle operazioni di vendita, al fine di impedirne il perfezionamento ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto.

-----

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 6371 del 18 marzo 2026, Presidente A. Giusti, Relatrice A. Dal Moro.*

**FAMIGLIA. Fondo patrimoniale - Obbligazioni contratte a garanzia dei debiti di una società nella quale l'obbligato non rivesta alcun ruolo - Opponibilità ai creditori.**

La Prima sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione che involge l'ambito e i limiti dell'opponibilità ai creditori di un fondo patrimoniale, costituito nell'interesse della famiglia e per rispondere ai bisogni della stessa, laddove vengano in questione obbligazioni contratte per favorire e promuovere l'attività imprenditoriale di una società della quale l'obbligato - chiamato a rispondere con beni conferiti nel fondo patrimoniale - non sia socio e nella quale non abbia alcun ruolo (né gestorio, né lavorativo dipendente), ma la cui attività concorra indirettamente ad incrementare i redditi destinati al soddisfacimento dei bisogni (*lato sensu* intesi) della famiglia.

-----

*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 6631 del 20 marzo 2026, Presidente A. Pazzi, Relatore C. Crolla.*

**PROCEDURE CONCORDSUALI. Condotta fraudolenta del debitore anteriore all'accesso a procedura negoziata - Valutazione ex art. 180, comma 4, 1. fall. - Ammissibilità.**

La Prima sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se gli atti e le condotte fraudolentemente compiuti dal debitore prima dell'accesso a una procedura concorsuale negoziata, sebbene rappresentati e portati a conoscenza dei creditori con la domanda di ammissione al concordato preventivo, possano essere valutati dal giudice nell'ambito del giudizio di convenienza previsto dall'art. 180, comma 4, 1. fall., anche al fine dell'accertamento di forme di abuso nell'utilizzo di meccanismi di esdebitazione riconducibili all'omologa del concordato, pur in presenza di un voto negativo dei creditori pubblici.

-----  
*Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 7541 del 29 marzo 2026, Presidente G. Mercolino, Relatore L. D'Orazio.*

**INTERVENTO NEL PROCESSO. Intervento del cessionario del credito dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie. Produzione di documenti volti a dimostrare la titolarità del diritto - Ammissibilità - Principio di non contestazione - Operatività - Contestazione della controparte - Tempistica - Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. o azione di accertamento da parte dell'interventore - Ammissibilità.**

La Prima sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle seguenti questioni:

1) se a colui che intervenga nel processo dopo lo spirare dei termini per le richieste istruttorie è consentito produrre documentazione volta a dimostrare la propria titolarità della situazione giuridica soggettiva oggetto del processo;

2) se, con riferimento alla suddetta documentazione, possa operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. nella fase processuale successiva alle intervenute preclusioni istruttorie;

3) se la specifica contestazione, ad opera della controparte, della suddetta produzione documentale debba essere svolta alla medesima udienza in cui tale produzione è avvenuta ovvero anche nelle comparse conclusionali;

4) se l'interventore principale, cessionario del credito, possa proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. o instaurare un'autonoma azione di accertamento dell'inopponibilità della sentenza pronunciata *inter alios*.

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA**

*Sezione seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 5124 del 6 marzo 2026, Presidente G. Tedesco, Relatore D. De Giorgio.*

**OBBLIGAZIONI. Commissario *ad acta* - Debito nei confronti di professionista - Riforma della sentenza fondante i poteri del commissario - Conseguenze.**

La seconda Sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica relativa alla sorte del credito spettante a un professionista nei confronti di un ente pubblico, in relazione all'attività spiegata da un commissario *ad acta*, nel caso in cui la sentenza amministrativa fondante i poteri di quest'ultimo sia stata riformata in grado di appello.

-----

*Sezione seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 5188 del 7 marzo 2026, Presidente G. Grasso, Relatore T. Maccarrone.*

**PROCURA ALLE LITI. Procura formata su supporto analogico e trasformata in formato PDF - Mancata attestazione di conformità all'originale - Conseguenze.**

La seconda Sezione civile ha disposto la trattazione in pubblica udienza, in considerazione della rilevanza nomofilattica della questione relativa alle conseguenze della mancata attestazione di conformità all'originale della procura rilasciata su supporto analogico e trasformata in formato PDF.

-----

*Sezione seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 5194 dell'8 marzo 2026, Presidente G. Grasso, Relatore C. Amato.*

**SPESE PROCESSUALI. Liquidazione *ex d.m.* n. 55 del 2014 - Nozione di "somma attribuita" *ex art. 5, comma 1, d.m. citato* - Compensi di avvocato - Spese generali e accessori di legge - Rilevanza.**

La seconda Sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione del rilievo nomofilattico della questione se il riferimento alla "somma

attribuita” di cui all’art. 5, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, per il caso in cui venga in rilievo il compenso spettante a un avvocato, contempli o meno anche le spese generali e gli accessori di legge.

-----  
*Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 7558 del 29 marzo 2026, Presidente G. Grasso, Relatore V. Pirari.*

**SUCCESSIONI. Diritti dei terzi aventi causa dall’erede apparente - Prevalenza sui diritti dell’erede vero - Condizioni.**

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all’individuazione dei presupposti della prevalenza dell’erede rispetto all’acquirente dall’erede apparente.

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA**

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 4694 del 2 marzo 2026, Presidente E. Vincenti, Relatore P. Spaziani.*

**DANNO NON PATRIMONIALE. Danno da perdita del rapporto parentale - Morte del padre - Risarcibilità in favore del concepito.**

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla possibilità di riconoscere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale anche in favore del figlio non ancora nato al momento del decesso del padre causato dall'illecito del terzo.

-----

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 5129 del 6 marzo 2026, Presidente C. Graziosi, Relatore E. Iannello.*

**RESPONSABILITÀ SANITARIA - Consulenza tecnica d'ufficio ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Deposito telematico - Mancanza di firma digitale di un consulente - Conseguenze.**

La Terza sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'individuazione delle conseguenze del deposito telematico della c.t.u. di cui all'art. 15 della l. n. 24 del 2017, che sia priva della firma digitale di uno o alcuni dei consulenti.

-----

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 5163 del 6 marzo 2026, Presidente P. A. P. Condello, Relatore A. Pellicchia.*

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Cessione di crediti verso la P.A. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione - Potere dell'ente pubblico di rifiutare la cessione ex art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016 (ratione temporis vigente) - Onere del cessionario di impugnare il rifiuto - Configurabilità.**

La Terza sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle seguenti questioni:

- se la cessione di crediti verso la P.A. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione precluda il potere dell'ente pubblico di rifiutare la cessione ai sensi dell'art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016, *ratione temporis* vigente);
- se il cessionario del credito che intenda farlo valere nei confronti dell'ente pubblico abbia l'onere di impugnare preventivamente il suo illegittimo rifiuto della cessione.

-----  
*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 5187 del 7 marzo 2026, Presidente C. Graziosi, Relatore P. Porreca.*

**PROCEDIMENTO CIVILE. Decesso del lavoratore in conseguenza di malattia professionale - Domanda dei prossimi congiunti di risarcimento dei danni *iure hereditatis* e *iure proprio* - Proposizione separata dinanzi al giudice del lavoro e alla sezione ordinaria del tribunale - Abusivo frazionamento del credito - Configurabilità.**

La Terza sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla configurabilità dell'abusivo frazionamento del credito nel caso in cui i congiunti di un lavoratore deceduto in conseguenza di una malattia professionale propongano due separate domande di risarcimento dei danni, *iure hereditatis* e *iure proprio*, rispettivamente dinanzi al giudice del lavoro e alla sezione ordinaria del tribunale.

-----  
*Sezione Terza civile, ordinanze interlocutorie nn. 5566 e 5567 del 12 marzo 2026, Presidente L. Rubino, Relatore P. Spaziani.*

**PROCEDIMENTO CIVILE. Rito del lavoro - Udienza cartolare a trattazione scritta - Deposito telematico del dispositivo nel giorno dell'udienza - Necessità.**

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, nel rito del lavoro, lo svolgimento dell'udienza di discussione nella modalità della trattazione scritta (ai sensi degli artt. 83 d.l. n. 18 del 2020, come modificato dall'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, e 23 del d.l. n. 137 del 2020, come modificato dal d.l. n.105/2021, nonché dell'art. 127-*ter* c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022) imponga il deposito telematico del dispositivo lo stesso giorno dell'udienza.

*Sezione terza civile, ordinanza interlocutoria n. 6787 del 20 marzo 2026, Presidente F. De Stefano, Relatore G. Fanticini.*

**FAMIGLIA. Fondo patrimoniale - Ipoteca ex art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 - Divieto ex art. 170 c.c. - Portata.**

In tema di fondo patrimoniale, la terza Sezione civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione della rilevanza nomofilattica della questione relativa alla portata del divieto di cui all'art. 170 c.c. in relazione all'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 e alle sue funzioni, al fine di verificare sia se resti applicabile - anche a seguito dell'intervenuta evoluzione normativa e giurisprudenziale - l'indirizzo interpretativo che ha ravvisato nell'iscrizione ipotecaria un atto necessariamente funzionale all'espropriazione forzata (ricadente, quindi, nell'ambito applicativo dell'art. 170 c.c.), sia, in ogni caso, se e in quale modo la natura o funzione di tale ipoteca incida sull'interesse del proprietario del bene a far valere la destinazione del bene ai bisogni della famiglia fin dall'iscrizione della formalità.

-----

*Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 7608 del 30 marzo 2026, Presidente E. Iannello, Relatore M. Gorgoni.*

**RESPONSABILITÀ SANITARIA. Art. 7 l. n. 24 del 2017 - Professionista chiamato in causa dalla struttura sanitaria convenuta quale unico responsabile dell'evento dannoso - Litisconsorzio - Sussistenza - Mancata partecipazione dello stesso al procedimento di consulenza tecnica preventiva - Conseguenze.**

La Sezione Terza civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se la chiamata in causa, da parte della struttura sanitaria convenuta, del medico indicato quale unico responsabile dell'evento lesivo, determini una situazione di litisconsorzio necessario processuale tra gli stessi, e quali siano le conseguenze della mancata partecipazione del professionista terzo chiamato al procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 8, comma 1, della l. n. 24 del 2017.

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO**

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 4929 del 5 marzo 2026, Presidente L. Esposito, Relatrice R. Mancino.*

**PREVIDENZA. Fondo di garanzia ex art. 2 l. n. 297 del 1982 - Contributi non versati dal datore di lavoro a un fondo complementare - Obbligo dell'INPS - Sussistenza.**

In tema di fondo di garanzia ex art. 2 della l. n. 297 del 1982, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'obbligo per l'INPS di versare i contributi non versati dal datore di lavoro a un fondo complementare, in relazione alla natura previdenziale (e non retributiva) della quota di TFR conferita a tale fondo.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5044 del 6 marzo 2026, Presidente R. Rivero, Relatore F. G. L. Caso.*

**LAVORO SUBORDINATO. Contratto di somministrazione di lavoro - Requisiti di regolarità formale e sostanziale - Artt. 33, 34 e 35 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Nullità - Frode alla legge - Normativa generale in materia nullità negoziali - Applicabilità.**

In tema di contratto di somministrazione di lavoro, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione relativa alla tempestiva proposizione delle domande di declaratoria della nullità del contratto per frode alla legge e di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 33, 34 e 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, nonché della questione relativa all'applicabilità della normativa generale in materia di nullità negoziali.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5210 dell'8 marzo 2026, Presidente L. Esposito, Relatore L. Ariola.*

**ASSISTENZA PUBBLICA. Prestazioni di invalidità civile - Riconoscimento a seguito di decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Interessi sulla prestazione riconosciuta - Decorrenza.**

In tema di prestazioni economiche per l'invalidità civile, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla disciplina da applicare in ordine agli interessi dovuti sulla prestazione riconosciuta a seguito di decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445-*bis* c.p.c., con riguardo alla loro decorrenza dal centoventunesimo giorno dalla maturazione di ciascun rateo di prestazione o dal centoventunesimo giorno dalla notifica di detto decreto.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5472 dell'11 marzo 2026,  
Presidente A. Pagetta, Relatore F. Amendola.*

**PROCEDIMENTO CIVILE. Prove acquisite in violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali - Utilizzabilità in giudizio - Art. 160-*bis* d.lgs. n. 196 del 2003 - Interpretazione.**

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'interpretazione dell'art. 160-*bis* del d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal d.lgs. n. 101 del 2018, riguardante l'utilizzazione in giudizio di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o del Regolamento UE n. 679 del 2016.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5476 dell'11 marzo 2026,  
Presidente F. Garri, Relatore A. Cerulo.*

**PREVIDENZA SOCIALE. Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - Gestione per gli artigiani e commercianti - Base imponibile per il versamento della contribuzione previdenziale - Redditi derivanti da partecipazione agli utili della società non distribuiti ai soci lavoratori - Computabilità.**

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla computabilità quali redditi d'impresa, nella base imponibile per il versamento della contribuzione dovuta alla Gestione previdenziale INPS per gli artigiani e commercianti, dei redditi derivanti da partecipazione agli utili non distribuiti della società di capitali in cui l'obbligato presta la sua attività lavorativa.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5534 dell'11 marzo 2026,  
Presidente C. Marotta, Relatore G. M. Armone.*

**PUBBLICO IMPIEGO. Danno da abusiva reiterazione di contratti a termine - Liquidazione - Criteri - Art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 - Modifiche introdotte dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024 - Applicabilità ai rapporti pendenti - Perdurante rilevanza del principio dell'intervenuta stabilizzazione del rapporto di lavoro quale causa di esclusione del danno.**

In tema di danno conseguente all'abusiva reiterazione di contratti a termine, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'applicazione, anche ai rapporti pendenti, delle disposizioni introdotte dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, e alla perdurante rilevanza, a seguito di tali disposizioni, del principio secondo cui l'intervenuta stabilizzazione del rapporto di lavoro elimina l'abuso e il danno risarcibile.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5547 dell'11 marzo 2026,  
Presidente C. Marotta, Relatore N. De Marinis.*

**PUBBLICO IMPIEGO. Procedimento disciplinare - Duplice rinvio dell'audizione su richiesta del difensore - Superamento del termine perentorio di 120 giorni - Conseguenze.**

In tema di pubblico impiego privatizzato, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alle conseguenze derivanti dal superamento del termine perentorio di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare, dovuto al duplice differimento dell'audizione del dipendente incolpato, disposto su richiesta del suo difensore.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5716 del 13 marzo 2026, Presidente I. Tricomi, Relatore M. De Ioris.*

**PUBBLICO IMPIEGO. Abusiva reiterazione di contratti a termine - Diritto alle differenze retributive - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione - Decreto di ricostruzione della carriera - Rilevanza.**

La Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se al decreto di ricostruzione della carriera possa riconoscersi la natura di *dies a quo* (ovvero efficacia interruttiva) della prescrizione del diritto del lavoratore alle differenze retributive conseguenti all'accertamento dell'abusiva reiterazione di contratti a termine.

---

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5894 del 16 marzo 2026, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore N. De Marinis.*

**PUBBLICO IMPIEGO. Procedimento disciplinare - Obbligo di astensione ex art. 6-bis della l. n. 241 del 1990 - Grave inimicizia - Presupposti - Omessa astensione dell'unico componente dell'UPD - Conseguenze.**

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se, ai fini dell'obbligo di astensione di cui all'art. 6-bis della l. n. 241 del 1990, la condizione di "grave inimicizia" rilevi solo se afferente a rapporti personali ovvero - in consonanza con la disciplina del cd. *whistleblowing* - anche ad iniziative attinenti a rapporti istituzionali, nonché della questione relativa all'incidenza sulla legittimità della sanzione disciplinare del mancato rispetto dell'obbligo di astensione dell'unico componente dell'Ufficio procedimenti disciplinari.

---

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 6008 del 17 marzo 2026, Presidente R. Mancino, Relatore A. F. Orio.*

**PREVIDENZA. Benefici contributivi previsti dall'art. 1, comma 118 della l. n. 190 del 2014 - Assunzione a tempo indeterminato di prestatore già assunto in base a rapporto di lavoro di apprendistato - Operatività.**

In tema di riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 1, comma 118 della l. n. 190 del 2014, la Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla natura giuridica del contratto di apprendistato, in caso di recesso datoriale al termine del periodo di formazione, ed alla effettività della stabilità

del predetto rapporto in funzione della fruizione dell'agevolazione contributiva per la nuova assunzione.

---

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 6037 del 17 marzo 2026, Presidente G. Marchese, Relatore F. Gandini.*

**SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. - Compensi per la fase decisoria - Spettanza al difensore.**

In tema di spese giudiziali civili, la Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla spettanza al difensore, in esito al procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., conclusosi con decreto di omologa, della liquidazione dei compensi professionali concernenti non solo la fase istruttoria ma anche quella decisoria.

---

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 6179 del 17 marzo 2026, Presidente L. Esposito, Relatore S. Magnanensi.*

**PREVIDENZA. Assegno per il nucleo familiare (ANF) - Presupposti - Ascendente con minore a carico - Spettanza in caso di esistenza di un genitore con obbligo di mantenimento.**

La Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla spettanza dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) in favore di un ascendente con minore a carico, nonostante la presenza di un genitore del minore, destinatario dell'obbligo di mantenimento e in grado di farvi fronte dal punto di vista economico.

---

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 6245 del 17 marzo 2026, Presidente M. M. Leone, Relatore F. G. L. Caso.*

**LAVORO SUBORDINATO. Cessione d'azienda in favore di cd. *in house* - Art. 2112 c.c. - Applicabilità.**

In tema di trasferimento di azienda, la Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza, nell'attuale cornice nazionale, della questione

relativa all'applicabilità dell'art. 2112 c.c. nel caso di trasferimento d'azienda in favore di una società cd. *in house*.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 6286 del 17 marzo 2026, Presidente L. Esposito, Relatore A. F. Orio.*

**PREVIDENZA. Benefici contributivi - Carenza di regolarità contributiva - Procedimento di regolarizzazione di cui ai decreti ministeriali attuativi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della l. n. 296 del 2006 - Effetti - Inosservanza dei requisiti per il rilascio del DURC - Conseguenze in relazione al recupero delle differenze contributive.**

La Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'incidenza del procedimento di regolarizzazione previsto nei decreti ministeriali attuativi dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della l. n. 296 del 2006 (come disciplinato dall'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007 e dall'art. 4 del d.m. 30 gennaio 2015) sulla modalità e sui tempi di recupero contributivo in assenza di regolarità, nonché ai risvolti applicativi nella successione dei due decreti ministeriali, e dell'ulteriore questione attinente agli effetti derivanti, sotto il profilo formale o sostanziale, dall'inosservanza dei requisiti per il rilascio del DURC, sotto il profilo dell'inesigibilità o del recupero delle differenze contributive rispetto agli sgravi goduti.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanze interlocutorie nn. 6520 e 6525 del 19 marzo 2026, Presidente C. Marotta, Relatore G. Garri.*

**LAVORO SUBORDINATO. Abusiva reiterazione di contratti a termine - Danno "da precarizzazione" - Art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024 - Applicabilità ai rapporti pendenti - Mancata stabilizzazione del lavoratore - Rilevanza.**

In tema di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni relative all'applicazione ai rapporti pendenti della novella introdotta da dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024 (conv. dalla l. n. 166 del 2024) nonché alla necessità di stabilire se la novella, omettendo di fare riferimento alla condizione della mancata stabilizzazione, quale

invalsa nel diritto vivente, implicitamente la presupponga, ovvero intenda prescindere, per garantire in ogni caso il risarcimento del danno presunto da cd. precarizzazione.

---

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 7221 del 25 marzo 2026, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore G. Cinque.*

**PUBBLICO IMPIEGO. Personale universitario non medico in servizio presso le aziende ospedaliere - Svolgimento di mansioni superiori - Riconoscimento del correlato trattamento economico - C.c.l.n. applicabile - Individuazione.**

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione inerente all'individuazione del contratto collettivo applicabile ai dipendenti degli enti universitari che prestano servizio presso le aziende ospedaliere, allorquando venga in rilievo il riconoscimento delle mansioni superiori il correlativo trattamento economico.

---

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 7287 del 26 marzo 2026, Presidente M. M. Leone, Relatore G. Cinque.*

**LAVORO SUBORDINATO. C.c.n.l. Mobilità Attività Ferroviarie - Interpretazione - Assegnazione a mansioni inferiori in forza di accordo aziendale - Legittimità.**

La Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'interpretazione delle disposizioni del c.c.n.l. Mobilità Attività Ferroviarie, in relazione alla possibilità che un accordo aziendale consenta l'assegnazione del personale a mansioni inferiori (nella specie, degli assistenti servizi a bordo a mansioni di pulitore viaggiante).

---

*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 7698 del 30 marzo 2026, Presidente L. Esposito, Relatore A. Gnani.*

**PREVIDENZA. Prestazioni assistenziali - Dichiarazione mendace - Art. 75 d.p.r. n. 445 del 2000 - Rilevanza in sede giurisdizionale.**

La Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla rilevanza, in sede giurisdizionale, della falsità della autodichiarazione *ex art. 75 del d.p.r. n. 445 del 2000* in funzione dell'ottenimento di una prestazione assistenziale.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 7761 del 31 marzo 2026, Presidente F. Garri, Relatore F. Gandini.*

**ASSISTENZA SOCIALE. Superstiti di soggetti equiparati alle vittime del dovere - Benefici *ex artt. 3, comma 1, 9 e 4, comma 3, della l. n. 206 del 2004* - Spettanza.**

La Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'estensione, ai superstiti di soggetto equiparato alle vittime del dovere, del diritto all'aumento figurativo *ex art. 3, comma 1, l. n. 206 del 2004*; dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica *ex art. 9 della legge citata*; dei criteri per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti *ex art. 4, comma 3, della legge stessa*.

-----  
*Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 7883 del 31 marzo 2026, Presidente L. Esposito, Relatore G. Mimmo.*

**ASSISTENZA SOCIALE. Fondo di solidarietà residuale *ex art. 3, comma 12, l. n. 92 del 2012* - Posizione giuridica del datore di lavoro istante - Qualificazione-Conseguenze - Condanna della P.A. a un *facere* - Ammissibilità.**

La Sezione lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla qualificazione della posizione giuridica soggettiva del datore di lavoro che richieda l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà residuale di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 92 del 2012, e alla conseguente

possibilità per il giudice di annullare il diniego della P.A., ordinando a quest'ultima di esaminare nel merito l'istanza in discorso.

\*\*\*\*\*

## **RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA**

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 4606 del 2 marzo 2026, Presidente F. Lume, Relatore C. Taraschi.*

**TRIBUTI. Rapporto tra gli artt. 90 e 26 T.U.I.R. - Immobile-patrimonio - Locazione - Reddito - Tassabilità.**

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa al rapporto tra gli artt. 90 e 26 T.U.I.R. e, in particolare, se, nel caso in cui un immobile-patrimonio sia locato, il reddito ad esso relativo debba essere sottoposto a tassazione, indipendentemente dall'avvenuta percezione del canone.

-----

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 5991 del 17 marzo 2026, Presidente G.M. Stalla, Relatore A. M. Socci.*

**IMPUGNAZIONI - Notifica telematica effettuata prima dell'entrata in vigore del processo telematico tributario - Vizio - Inesistenza o nullità.**

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione se la notificazione dell'atto di impugnazione con modalità telematica, prima dell'entrata in vigore del processo telematico tributario, sia nulla ovvero inesistente.

-----

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 6263 del 17 marzo 2026, Presidente L. Paolitto, Relatore V. Chirico.*

**TRIBUTI LOCALI. Tassa automobilistica - Esenzione ex art. 94, commi 7 e 8, d.lgs. n. 285 del 1992 - Presupposti - Presupposto impositivo formale correlato all'astratta titolarità del veicolo - Compatibilità.**

In tema di impugnazioni, la Sezione Quinta civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla compatibilità del presupposto impositivo, di tipo sostanziale, sotteso alle disposizioni di cui all'art. 94,

commi 7 e 8, del d.lgs. n. 285 del 1992 - i quali, ai fini dell'esonero dall'imposta, prescindono dall'annotazione al P.R.A. dei fatti o atti determinanti la perdita della titolarità e del possesso del veicolo iscritto -, con il presupposto impositivo formale correlato alla titolarità astratta del diritto sul veicolo risultante dal P.R.A., cui viene riconnessa una responsabilità solidale per l'imposta in virtù della mera circostanza della perdurante iscrizione.

---

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 6810 del 21 marzo 2026, Presidente G.M. Stalla, Relatore M. Libri*

**TRIBUTI LOCALI. IMU - Esenzione per gli enti non commerciali - Presupposti - Art. 1, commi 582 e ss., della l. n. 199 del 2025 - Incidenza.**

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'incidenza, sui presupposti per l'esenzione dall'IMU con riguardo agli immobili nei quali si svolgono attività "non commerciali", della tipizzazione legislativa introdotta dall'art. 1, commi 582 e ss., della l. n. 199 del 2025.

---

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 6817 del 21 marzo 2026, Presidente G.P. Macagno, Relatore A.A. Salemmè*

**TRIBUTI. Accertamento tributario - Conciliazione giudiziale raggiunta dalla società - Conseguente estinzione del processo - Socio titolare di rilevante partecipazione sociale e legale rappresentante della società - Redditi di partecipazione - Contestazione dell'an della pretesa - Ammissibilità.**

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione dell'incidenza dell'esito della conciliazione giudiziale raggiunta dalla società (previo parziale riconoscimento dell'inesistenza oggettiva delle operazioni posta a fondamento del maggior reddito d'impresa accertato in capo alla medesima) sulla possibilità, per il socio e legale rappresentante, attinto da accertamento per redditi da partecipazione, che sia stato parte del medesimo giudizio riguardante la società - esitato, per questa, nell'estinzione per intervenuta conciliazione - di contestare l'an della pretesa rivolta (anche) nei suoi confronti.

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 7516 del 29 marzo 2026, Presidente G. Fuochi Tinarelli, Relatore T. Hmeljak.*

**IVA. Piattaforme elevatrici e servoscala - Aliquota agevolata al 4% - Presupposti - Norme tecniche armonizzate dell'Unione Europea - Prevalenza su quelle di cui al d.m. n. 236 del 1989.**

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa ai presupposti per l'applicazione dell'aliquota agevolata IVA al 4%, con particolare riguardo, quanto alle piattaforme elevatrici e ai servoscala, al superamento, da parte delle norme tecniche armonizzate dell'Unione Europea, dei requisiti previsti dal d.m. n. 236 del 1989.

-----  
*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 7549 del 29 marzo 2026, Presidente R. Crucitti, Relatore G. Tartaglione.*

**TRIBUTI. Lavoratori impatriati - Rimborso Irpef - Art. 16 d.lgs. n. 147 del 2015 - Equiparazione tra dichiarazione integrativa ed istanza di rimborso.**

In tema di rimborso Irpef per i lavoratori impatriati, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica delle questioni relative: a) alla possibilità di presentare dichiarazione integrativa tardiva; b) in caso negativo, alla possibilità di qualificare l'indicazione del credito di imposta *ex art. 16* del d.lgs. n. 147 del 2015, inserita nella dichiarazione integrativa tardiva, come istanza di rimborso *ex art. 38* del d.p.r. n. 602/1973, soggetta al termine di decadenza *ivi* previsto.

-----  
*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 7775 del 31 marzo 2026, Presidente G.M. Stalla, Relatore A. Liberati.*

**TRIBUTI. Enti religiosi - Immobili adibiti ad attività non commerciali - Esenzione IMU - Art. 1, comma 856, della l. n. 199 del 2025 - Incidenza.**

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'incidenza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 856, della l. n. 199 del 2025 sui presupposti per l'esenzione IMU relativamente agli immobili utilizzati dagli enti religiosi per l'esercizio di attività non commerciali.

-----  
*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 7832 del 31 marzo 2026, Presidente L. Paolitto, Relatore F. Di Pisa.*

**PROCESSO TRIBUTARIO. Querela di falso incidentale - Ammissibilità ed oneri del proponente.**

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla proponibilità in via incidentale, nel processo tributario, della querela di falso avverso atti impositivi e all'individuazione dei conseguenti oneri in capo al proponente.

-----  
*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 7920 del 31 marzo 2026, Presidente L. Paolitto, Relatore M. Benatti.*

**TRIBUTI. IMU - Agevolazione ex art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013 - Reiterazione annuale della dichiarazione - Necessità.**

In tema di IMU, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla necessità della dichiarazione annuale, nella denuncia IMU, delle condizioni per l'esenzione di cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013 (conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013).

-----  
*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 7921 del 31 marzo 2026, Presidente L. Paolitto, Relatore M. Benatti.*

**TRIBUTI. Riscossione dei tributi - Potere impositivo del concessionario - Proroga - Disapplicazione degli atti da parte del giudice tributario - Ammissibilità.**

In tema di riscossione dei tributi, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica della questione relativa alla possibilità, per il giudice tributario, di disapplicare gli atti amministrativi con cui è disposta la proroga dei poteri del concessionario, oltre i termini contrattuali originari.

-----

*Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 7967 del 31 marzo 2026, Presidente L. Paolitto, Relatore M. Libri.*

**TRIBUTI. Ingiunzione fiscale - Qualificazione - Conseguenze in termini di riconducibilità all'art. 67 o 68 d.l. n. 18 del 2020.**

In tema di tributi locali, la Sezione Tributaria ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'individuazione della natura giuridica dell'ingiunzione fiscale di cui al r.d. n. 639 del 1910, quale strumento di accertamento ovvero atto di riscossione del tributo, ai fini della relativa riconduzione all'art. 67 o 68 del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 (legislazione emergenziale Covid-19).

\*\*\*\*\*